

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.D.A. N. 32 DEL 22/03/2018

Modifiche agli artt.5, 13 punti 1. e 12. e 21 punti 4. e 6. di cui al Regolamento per la disciplina delle procedure selettive del personale.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Riserve di posti e preferenze

CAPO III - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Art. 13 - Commissione giudicatrice

Art. 21- - Ammissione dei candidati

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Preferenze.

1. Nelle procedure selettive ad evidenza pubblica potranno essere previsti nell'avviso di selezione, eventuali titoli preferenziali in caso di parità nel punteggio complessivo.

CAPO III - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Art. 13 - Commissione giudicatrice

1. Le Commissioni giudicatrici di tutte le procedure selettive, saranno composte da tre membri nominati dal C.di A.: uno scelto tra Magistrati in quiescenza o Docenti Universitari o Professionisti con almeno 15 anni di iscrizione all'Albo di riferimento o Dirigenti dell'Area su cui insiste il posto messo a selezione, che assume la Presidenza della Commissione, due esperti nelle materie oggetto delle prove di selezione, interni ovvero anche reclutati all'esterno dell'Ente, individuati, secondo le competenze legate ai profili da assumere;

12. I componenti esterni delle Commissioni giudicatrici avranno diritto ad un compenso, che sarà stabilito dal C. d. A. al momento della nomina.

Art. 21 - Ammissione dei candidati

4. La Commissione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

6. La Commissione potrà, altresì, disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini, sempre che siano in regola con il pagamento del contributo di partecipazione, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute.

